



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO

LLPP - AMBIENTE

ORDINANZA

N. 177 DEL 03/11/2023

**Oggetto: Legge Regionale n. 9/2010 - tutela della qualità dell'aria nelle aree urbane
approvazione provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica per la
limitazione all'emissione di polveri sottili (PM10), nel periodo dall'1.11.2023 al 31.03.2024**

IL SINDACO

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.05.2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

VISTO il Decreto Legislativo n.155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, che recepisce la Direttiva 2008/50/CE la quale definisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

RICHIAMATO:

1. il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l'art. 182 “smaltimento dei rifiuti” comma 6 bis che prevede che “ le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).”
2. l'articolo 3, comma 4 della legge Regionale Toscana n. 9 del 11.02.2010 recante “norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente” laddove individua “il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

VISTA la Legge Regionale n. 27/2016, di modifica della Legge Regionale n.9/2010, che ha assegnato alla Giunta Regionale il compito di determinare specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo, al fine di individuare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite e le soglie di allarme dei singoli inquinanti;

RITENUTO quindi di attivare provvedimenti al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999 coerente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010, come previsto dal Modulo 1, Parte Quarta della DGR 814/2016, indipendentemente dal numero di superamenti registrati e dalle condizioni meteorologiche previste;

DATO ATTO che, nel caso in cui si verificano le condizioni di criticità indicate nell'Allegato B della DGR 814/2016 (Valore 2), saranno adottati, a mezzo specifica ordinanza del Sindaco, ulteriori provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'Allegato A, Parte Quinta della DGR 814/2016 (Modulo 2);

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Monsummano Terme è stato inserito in detto elenco, in quanto facente parte dell'area di superamento "Piana Lucchese";
- che, con Delibera di Giunta Comunale n. 103/2016 è stato approvato il "Piano di Azione Comunale Area Valdinievole per il risanamento della qualità dell'aria", sia relativamente agli interventi di tipo strutturale che quelli contingibili ed urgenti;

PRESO ATTO che la centralina di riferimento per l'area "Piana lucchese" a rischio di superamento a cui deve far riferimento il nostro Comune è la stazione di rilevamento di Capannori;

TENUTO CONTO che i fenomeni di inquinamento acuto dovuti al particolato fine si verificano usualmente nel periodo autunnale e invernale, a causa delle condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, ed in concomitanza con l'incremento di emissioni dovute agli impianti di riscaldamento e alla combustione di biomassa, sia da riscaldamento che di origine agricola;

CONSIDERATO in particolare che nell'area lucchese gli studi condotti da ARPAT, LAMMA Regione Toscana, hanno consentito di verificare che il contributo principale alle emissioni è fornito:

1. dalla combustione di biomasse, sia per gli incenerimenti a terra dei residui vegetali;
2. dalla combustione di biomasse per riscaldamento di edifici
3. inragione minore alla componente traffico;

PRESO ATTO, quindi, che gli interventi più efficaci da inserire nei PAC devono riguardare la regolamentazione di tali tipologie di immissioni;

CONSIDERATO che in assenza di specifici interventi strutturali i provvedimenti contingibili rappresentano un modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

VISTA la LEGGE REGIONALE 2 agosto 2021, n. 26 con la quale sono state introdotte "Ulteriori misure urgenti per il conseguimento dei valori limite giornalieri per il materiale particolato PM10, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla l.r. 74/2019";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 18.10.2021 n.1075 "Ulteriori misure urgenti di rafforzamento per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della Direttiva europea relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) in attuazione della l.r. 74/2019;

CONSIDERATO che i comuni interessati dalla sentenza del 10 Novembre 2020 e nel cui territorio non risultino rispettati i valori limite delle concentrazioni con riferimento al PM10, recepiscono le misure previste dalla DGR n. 1075/2021, inserendole tra gli interventi dei piani di azione comunali PAC di cui alla legge regionale 11 Marzo 2010, n.9 e adeguando, ove necessario, gli atti di cui all'articolo 12, comma 5 della medesima legge.

PRESO ATTO che l'allegato A alla delibera di giunta del 18.10.2021 n.1075, al punto 5 "misure per il rientro dei livelli di concentrazione del PM10 entro i valori limite previsti dal d.lgs 155/2010 in ottemperanza alla sentenza della CGUE del 10 novembre 2020" prevede il "5.1 Divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con

classe emissiva inferiore alle “3 stelle” dal 1 Novembre al 31 Marzo di ogni anno nei territori comunali appartenenti all'area di superamento “Piana Lucchese “, posti a un'altitudine inferiore ai 200 metri s.l.m. In cui non sono rispettati i valori limite relativi a PM10;

RITENUTO quindi di dover attivare provvedimenti contingibili, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999 coerentemente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010;

VISTO l'art. 50, del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 29 dello Statuto Comunale.

ORDINA

Per il periodo compreso fra l'1/11/2023 ed il 31/03/2024:

1. Il divieto di accensione di fuochi all'aperto;
2. Il divieto di incenerimento e/o abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 mt s.l.m., consigliando, al contempo, per le zone a quote maggiori, di provvedere allo smaltimento e/o recupero dei materiali vegetali con metodi agronomici;
3. il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentanti a biomassa legnosa, compresi i focolari aperti, con classificazione ambientale inferiore alle “3 stelle” di cui al D.M. 186/2017 (sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l'unico sistema di riscaldamento dell'abitazione in cui sono ubicati);
4. il divieto di mantenimento di accensione di impianti mobili di preriscaldamento o condizionamento (sistemi ATP, sistemi di mantenimento della catena del freddo) allocati su veicoli, non rientranti nelle casistiche dell'articolo 157 del Nuovo Codice della Strada, al fine di evitare inutili emissioni.

INVITA

- la cittadinanza ad attuare una serie di “comportamenti virtuosi” per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, fra cui:
 1. favorire tecniche agronomiche che evitino l'accensione di fuochi all'aperto con combustione di biomasse a favore di tecniche fisiche di reimpiego;
 2. riduzione, a 9 (nove) ore, del funzionamento degli impianti di riscaldamento nonché la riduzione a 18°C (diciotto) della temperatura impostata nei suddetti impianti, evitandone comunque l'accensione laddove non necessario in ragione delle condizioni climatiche;
 3. utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti;
 4. utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, carpooling) e dove possibile, utilizzare metodi alternativi quali velocipedi e veicoli elettrici;
 5. effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive oltre a quelle obbligatorie), sia di auto che di moto e motorini;
 6. mantenere in efficienza gli impianti di riscaldamento facendone controllare periodicamente le emissioni da tecnici specializzati;
 7. i titolari di Ditte e Società che impieghino o per la cui attività si servano dei sistemi previsti al punto 4 del dispositivo ordinatorio a munirsi di sistemi di alimentazione ad emissione zero (ad es. elettrici) al fine di soddisfare le esigenze tecniche dei veicoli menzionati.

RICORDA

1. che a norma dell'articolo 157 del Nuovo Codice della Strada “È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso”;

INFORMA

che responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.241/90 è il Funzionario Amministrativo, Romani Dott. Federico, Ufficio Ambiente e Protezione Civile.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di dare la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito del Comune;
- che le Forze di Polizia dislocate sul territorio comunale, in osservanza alle disposizioni che saranno impartite dai rispettivi Comandi, concorrano all'esecuzione ed alla vigilanza della presente Ordinanza unitamente al personale del Corpo di Polizia Locale;

la trasmissione del presente provvedimento:

1. Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia, Settore Energia e Inquinamenti
2. All'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Pistoia;
3. Provincia di Pistoia;
4. Arpat Dipartimento di Pistoia;
5. Asl 3 – Zona Valdinievole
6. Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Monsummano Terme;
7. Al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Monsummano Terme;
8. agli organi locali di informazione per la diffusione alla cittadinanza.

Monsummano Terme, li 03/11/2023

Il Sindaco
Simona De Caro / Arubapec S.p.a.
(firmato digitalmente)